



Alla c.a. Industrie Bitossi S.p.A.

e p.c REGIONE TOSCANA
Autorizzazioni Integrate Ambientali
Autorizzazioni Uniche Ambientali
Arpat, dipartimento di Empoli

OGGETTO: D.Lgs. 152/2006, art.6 comma 9; L.R. 10/2010. Richiesta di parere in merito allo stabilimento per la produzione di prodotti ceramici, posto in Via Pietrapiana n. 53, loc. Sovigliana, nel comune di Vinci (FI). Proponente e gestore: Società Industrie Bitossi S.p.a. Nota Risposta.

Con nota del 07.08.2023 (prot. 0380707), il proponente Industrie Bitossi SpA, ha richiesto a questo Settore se lo stabilimento in oggetto, per cui è prevista l'uscita dal campo di applicazione dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) e l'ingresso nel campo di applicazione della autorizzazione unica ambientale (AUA), rientri o meno nel campo di applicazione della normativa in materia di VIA.

Esaminata la documentazione messa a disposizione, il Settore scrivente ha ritenuto necessario, per poter procedere a suddetta valutazione, acquisire alcuni chiarimenti ed integrazioni, formulandone richiesta con nota del 22.09.2023 (prot. 0436195); il proponente in risposta alla richiesta di cui sopra, in data 17.01.2024 (prot. 0026191), ha depositato nota di riscontro.

Premesso che:

l'installazione, allo stato attuale, è autorizzata in AIA all'attività IPPC Codice 3.5 "*Fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in particolare tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, gres o porcellane con una capacità di produzione di oltre 75 Mg/giorno*, di cui all'Atto Unico del SUAP Comune di Vinci prot. n.16366 del 01.07.2014 (rilasciato a seguito di D.D. dell'Unione dei Comuni del Circondario Empolese Valdelsa n. 578 del 25.06.2014), con ultimo aggiornamento di cui al Decreto Dirigenziale della Regione Toscana n. 1898 del 09.02.2021 (SUAP Comune di Vinci Prot. 6098 del 09.03.2021);

agli atti del Settore scrivente, l'installazione non risulta essere mai stata sottoposto alle procedure in materia di VIA; sono stati formulati, a cura del Settore scrivente, alcuni pareri, di cui in ultimo quello del 16.10.2019 (prot.0383886), in merito a modifiche impiantistiche che sono state giudicate non sostanziali ai fini VIA.

Dalla documentazione presentata a supporto della richiesta parere in oggetto, emerge che:

l'attività dell'installazione ricadrebbe a livello tipologico fra quelle dell'allegato IV alla parte seconda del d.lgs. 152/2006, al punto 3. lavorazione dei metalli e dei prodotti minerali, lettera m) *fabbricazione di prodotti*



ceramici mediante cottura, in particolare tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, gres o porcellane con una capacità di produzione di oltre 75 Mg al giorno e/o con una capacità di forno superiore a 4 m³ e con densità di colata per forno superiore a 300 kg/m³;

il proponente tuttavia segnala che l'attività non supera le soglie ivi previste, né per capacità produttiva, né per capacità dei forni, né per la densità di carico della colata;

precedentemente l'installazione eserciva il reparto Alubit con produzione di allumina ceramica tecnica refrattaria, in cui erano presenti i forni di tipo discontinuo a suola mobile n. 4-5, di cui né è stata comunicata la completa dismissione con nota del 01.10.2013 per il forno discontinuo a suola mobile n.5 (sigla emissione B39) e del 28.06.2018, per il forno discontinuo a suola mobile n.4 (sigla emissione B2);

ad oggi, nell'installazione non sono presenti forni di sinterizzazione con caratteristiche quantitative superiori alle soglie di cui al punto 3 lettera m), allegato IV, parte seconda del d.lgs.152/2006;

la potenzialità produttiva della installazione risulta pari a 19.000 Mg/anno (t/anno), ovvero considerando 365 giorni di esercizio a 52 Mg/g (medi); tale valore non determinerebbe il superamento della soglia di 75 mg/g, di cui al suddetto punto 3 lettera m).

Nella documentazione integrativa viene chiarito che:

la potenzialità produttiva dell'installazione in esame, in assenza di dati di targa forniti dal costruttore, è stata definita nelle condizioni gestionali più gravose dei forni produttivi presenti; non deriva da obblighi di legge o da prescrizioni autorizzative;

per il calcolo delle singole capacità produttive (Ci), della capacità volumetrica e della densità di carico di ogni tipologia di forno, il proponente ha fatto riferimento alle modalità fornite all'interno delle linee guida prodotte dal Centro Ceramico di Bologna (17/05/2005) e delle indicazioni dettate dalla Circolare del 13/07/2004 del Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio, (già utilizzate in occasione della prima istanza di AIA);

la capacità massima produttiva dell'installazione Ct (Mg), è stata calcolata per il numero totale dei forni esistenti;

per ogni tipologia di forno è stata fornita una breve descrizione del funzionamento e le modalità con cui né è stata determinata la capacità produttiva;

FORNI CONTINUI A TUNNEL B101;102;103;106;107;110;113, questa tipologia è costituita da un tunnel all'interno del quale vengono introdotti e transitati su rotaie dei carri di alimentazione di idoneo materiale refrattario; su questi il materiale da sottoporre a sintetizzazione, viene caricato attraverso l'utilizzo di idonei supporti (caselle – piastre e mattoni refrattari);

per la determinazione della capacità produttiva (Ci) giornaliera, è stato calcolato per ogni forno il quantitativo massimo teorico di carri processabili nelle 24 h e per ogni carro il quantitativo massimo di materiale contenuto;



FORNO CONTINUO A RULLI B111, in questa tipologia è previsto l'avanzamento del materiale all'interno della camera di cottura attraverso un tappeto di rulli, su dei quali sono posizionati gli idonei supporti (es. caselle refrattario) che contengono il materiale da sinterizzare; per la determinazione della capacità produttiva (C_i) giornaliera di ogni forno, è stato - per la singola casella (kg) - calcolato il quantitativo massimo teorico di caselle di refrattario processabili nelle 24 ore;

FORNO DISCONTINUO A CAMPANA B108, questo è costituito da una piattaforma sollevabile e traslabile posta su binari, sulla quale è caricato, all'interno di idonei supporti (caselle - piastre e mattoni refrattari) il materiale da sinterizzare; ogni ciclo di cottura (da freddo a freddo) ha una durata di circa 72 ore; per la determinazione della capacità produttiva (C_i), è stato calcolato il quantitativo massimo teorico di materiale processato per singola cottura (kg), e rapportato alle 24 h;

FORNO CONTINUO VERTICALE B120, il processo di cottura avviene all'interno di una camera cilindrica posta verticalmente in cui il materiale da sinterizzare viene caricato direttamente dall'alto e per gravità avanza all'interno della camera di cottura; per la capacità produttiva di questo forno sono stati utilizzati i dati di targa forniti dal costruttore e già comunicati alla Regione;

FORNO INDUZIONE ELETTRICO B130, non è ad oggi attivo; la sua capacità produttiva è stata computata nella capacità produttiva di stabilimento, in previsione di un suo futuro utilizzo; per la capacità produttiva di questo forno sono stati utilizzati i dati di targa forniti dal costruttore e già comunicata alla Regione;

è stata quindi fornita una tabella di sintesi delle capacità produttive di ogni forno presente ad oggi nell'installazione, che restituisce una capacità produttiva annua totale d'installazione di 18.886,2 Mg e giornaliera di 51,7 Mg, considerato lo svolgimento di tipo continuo dell'attività in esame su 365 giorni/anno;

il proponente ha effettuato anche la verifica della capacità volumetrica V_t (mc) di ciascun forno, e per i forni la cui capacità volumetrica è risultata essere superiore a 4 mc, ovvero per i forni B101,102, 103, 106, 107, 110, 113; B111 e B108, anche la densità di carico: il massimo valore riscontrato è stato di circa 150 kg/mc;

in allegato n.1 sono state fornite tutte le risultanze ottenute dai suddetti calcoli;

il proponente, in ragione delle verifiche prodotte, ritiene che, per lo stabilimento in esame, non risulti ad oggi il superamento di nessuna delle soglie di cui al punto 3 lettera m), allegato IV, parte seconda, del d.lgs 152/2006, (potenzialità produttiva di installazione, capacità volumetrica e densità di carico dei forni);

il proponente inoltre segnala che nell'installazione in oggetto:

- non sono presenti stoccaggi di prodotti petroliferi, petrolchimici o chimici pericolosi con capacità complessiva superiore a 1.000 mc: sono presenti stoccaggi di olii e grassi lubrificanti (20 mc), carburante per autotrazione (3 mc) e un disperdente (H319) in serbatoi (capacità complessiva massima di 10 mc);
- non è previsto l'utilizzo di rifiuti, in luogo delle materie prime.

Tutto ciò premesso, si prende atto delle argomentazioni e dei calcoli presentati dalla Industrie Bitossi SpA, secondo i quali l'installazione non rientra nel campo di applicazione della normativa VIA. Si rileva tuttavia, che la capacità produttiva della installazione è stata calcolata in termini medi: a tale proposito si segnala che, nel caso in cui sia possibile, in qualunque giorno lavorativo, il superamento della soglia di 75 Mg di prodotti ceramici, è



necessario che, in occasione del rilascio dell'AUA, l'impianto sia sottoposto alla procedura di verifica di assoggettabilità a VIA. Il rispetto del valore soglia di 75 Mg/g può essere assicurato a seguito della messa in opera di accorgimenti impiantistici, logistici o gestionali.

Eventuali future modifiche o variazioni da cui conseguano diversi parametri quantitativi, di produzione, volume forni e densità di colata dovranno essere oggetto di nuova valutazione a cura del Settore scrivente.

Il presente parere è riferito esclusivamente alle procedure di valutazione di impatto ambientale; è fatto salvo quanto previsto dalla restante normativa ambientale. Quanto sopra non esonera il proponente dall'acquisizione degli atti autorizzativi previsti dalle disposizioni normative vigenti.

Si informa il proponente che ai sensi di quanto previsto all'art. 6 comma 9 del D.lgs. 152/2006, il presente parere verrà pubblicato sul sito web della Regione Toscana .

Si comunica al proponente ed ai relativi consulenti l'Informativa agli interessati ai sensi dell'art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento generale sulla protezione dei dati", riportata in calce alla presente.

Per ogni informazione riguardo alla presente potrà essere fatto riferimento a:
referente per la pratica dott.ssa Pamela Tomberli- tel. 055 4387196, mail: pamela.tomberli@regione.toscana.it ;
funzionario titolare di E.Q. dott. Lorenzo Galeotti- tel. 0554384384, mail: lorenzo.galeotti@regione.toscana.it .

La Responsabile
Arch. Carla Chiodini

Ig-pt/

Informativa agli interessati ex art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento generale sulla protezione dei dati"

Ai sensi dell'articolo 13 del Reg. UE/679/2016 La informiamo che i suoi dati personali verranno raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza, con modalità cartacee e con l'ausilio di mezzi informatici ed esclusivamente per finalità di trattamento dei dati personali dichiarati nell'istanza di avvio del procedimento nonché nella documentazione allegata all'istanza e comunicati al Settore Valutazione Impatto Ambientale; il trattamento è finalizzato all'espletamento delle funzioni istituzionali definite nella Parte Seconda del Codice Ambiente, d.lgs.3 aprile 2006, n. 152 e nella L.R. 10/2010 . I dati personali acquisiti in esecuzione dell'istanza saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale vengono comunicati.

A tal fine Le facciamo presente che:

1. la Regione Toscana- Giunta regionale è il titolare del trattamento (dati di contatto: Piazza Duomo n.1 0 - 50122 Firenze; regionetoscana@postacert.toscana.it) ;
2. l'acquisizione dei Suoi dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopra descritte: ne consegue che l'eventuale rifiuto a fornirli determinerà l'impossibilità da parte del Titolare del trattamento ad erogare il servizio richiesto con la presentazione dell'istanza e quindi la conseguente impossibilità ad avviare il relativo procedimento; i Suoi dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extra europeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione;
3. i Suoi dati saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che Le sono riconosciuti per legge in qualità di Interessato;
4. i Suoi dati saranno conservati presso Settore Valutazione Impatto Ambientale per il tempo necessario alla conclusione del procedimento stesso; saranno poi conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;
5. Lei ha il diritto di accedere ai dati personali che la riguardano, di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile della protezione dei dati (urp_dpo@regione.toscana.it);
6. può inoltre proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi dell'art. 79 del Regolamento.